

L.R. 13 maggio 1996, n. 8. (Artt. 10 e 10-bis)

Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale.

Pubblicata nel B.U. Calabria 17 maggio 1996, n. 49.

(...)

Art. 10

Uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio ⁽²⁰⁾.

1. Il Presidente, i componenti dell'Ufficio di Presidenza, i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti ed i Presidenti dei Gruppi consiliari si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari dette anche strutture speciali ⁽²⁰⁾.
2. [Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale o fra i dipendenti appartenenti al ruolo organico della Giunta regionale o di altre amministrazioni pubbliche o anche al di fuori degli appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, della Giunta regionale e di altre amministrazioni pubbliche] ⁽²¹⁾.
3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex *legge regionale n. 25/2001* con oneri a carico dei rispettivi bilanci ⁽²²⁾. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 percepiscono il trattamento economico spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'*articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8*. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'*articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8*. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista ⁽²³⁾.

3-bis. Per particolari esigenze di programmazione legislativa, mediante lo studio e l'approfondimento dei processi di sviluppo della Regione Calabria, è consentito l'utilizzo, in posizione di comando presso le strutture speciali del Consiglieri regionali, per massimo sei mesi, di personale specializzato in servizio presso le Aree di Sviluppo Industriale (Consorzio ASI) della Calabria, in deroga a quanto previsto dal presente articolo e senza ulteriore aggravio di spesa per bilancio del Consiglio regionale ⁽²⁴⁾.

4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari non può essere superiore a cinque unità per la segreteria del Presidente, a due unità per le segreterie dei Vice Presidenti, dei Consiglieri segretari, dei Presidenti delle Commissioni, del Presidente del comitato regionale di controllo contabile e dei Presidenti dei Gruppi consiliari ⁽²⁵⁾.

5. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza possono essere individuati altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico - istituzionali del Consiglio regionale.

6. Salvo quanto disposto all'articolo 9, i dipendenti chiamati a prestare la loro attività presso l'Ufficio di Gabinetto, le segreterie particolari o altri organismi politico-istituzionali, conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento.

7. I dipendenti di cui agli articoli 9 e 10 sono nominati dall'Ufficio di Presidenza, su designazione dei titolari degli uffici presso i quali sono chiamati a prestare la loro opera, e cessano dall'incarico o dal lavoro con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.

7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale interne al Consiglio regionale di livello non superiore alla categoria D1 ⁽²⁶⁾. [Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.] ^{(27) (28)}.

7-ter. L'Ufficio di Presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno [o esterno alla Pubblica Amministrazione] ⁽²⁹⁾, per il Presidente della Giunta delle Elezioni ⁽³⁰⁾.

8. L'organizzazione del lavoro degli uffici di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è stabilita dagli organi da cui essi dipendono, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'orario di servizio previsto per il restante personale ⁽³¹⁾.

9. Per l'espletamento delle attività istituzionali, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza e su indicazione nominativa di ciascun consigliere regionale, lo stesso può avvalersi, per il periodo di durata della carica, di un «collaboratore - esperto» o di due collaboratori - esperti, che può essere scelto tra i dipendenti non dirigenti del Consiglio o della Giunta regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. In quest'ultimo caso il rapporto giuridico è regolato da specifico contratto di collaborazione coordinata e continuativa ed il relativo trattamento economico non può superare quello previsto per il personale regionale dell'ex VIII qualifica funzionale. Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 ⁽³²⁾.

9-bis. Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, [comprese quelle dei dirigenti generali] ⁽¹⁹⁾, alle ministrature dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall'Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7-bis, 7-ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale ⁽²⁰⁾.

10. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati alle segreterie particolari ed alle strutture speciali ⁽²¹⁾.

(19) Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo unico, L.R. 8 febbraio 1999, n. 3 e l'art. 5, comma 22, L.R. 30 dicembre 2013, n. 56. Vedi anche l'art. 37, comma 2, L.R. 13 giugno 2008, n. 15.

(20) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 1, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall'art. 1, comma 7, L.R. 28 agosto 2000, n. 14, dall'art. 6, comma 1, L.R. 15 dicembre 2000, n. 19, dall'art. 1-bis, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15, dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 11 agosto 2010, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge).

(21) Comma così modificato dall'art. 1-quarter, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi soppresso dall'art. 1, comma 9, primo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(22) Per l'interpretazione autentica delle parole "con oneri a carico dei rispettivi bilanci" vedi l'art. 44, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

(23) Il presente comma, già modificato dall'articolo unico, L.R. 4 marzo 1997, n. 5 e dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14 (nel testo di cui all'art. 3, L.R. 4 dicembre 2000, n. 18), poi sostituito dall'art. 1-bis, comma 2, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 aprile 2007, n. 8 e dall'art. 1, comma 9, secondo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, è stato nuovamente sostituito dall'art. 23, comma 1, lettera b), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e, successivamente, così modificato dapprima dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, poi dall'art. 26, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46 della stessa legge) ed infine, dall'art. 8, comma 1, lettera b), L.R. 27 aprile 2015, n. 11, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1 della medesima legge). Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7. Il testo precedente era così formulato: «3. Due unità di personale addette alle segreterie particolari devono essere scelte, senza alcun onere aggiuntivo, tra i dipendenti di qualsiasi livello del Consiglio regionale o della Giunta regionale ivi inclusi i dipendenti ex legge regionale n. 25/2001 con oneri a carico dei rispettivi bilanci. Il Segretario particolare ed il responsabile amministrativo dei soggetti di cui al comma 1 sono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali, oltre le competenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8. Qualora siano estranei alla Pubblica amministrazione, prestano la loro attività in base a un contratto di diritto privato a termine. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in

godimento nell'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi è attribuito in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva. Il segretario particolare dei soggetti di cui al comma 1 e del Consigliere regionale può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; i titolari delle strutture hanno la facoltà di nominare quale segretario particolare due unità di personale. In questo caso a ciascuna sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il segretario particolare, senza aggravio di spesa rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 8. Il responsabile amministrativo e l'autista del Presidente, dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, del Presidente del Consiglio regionale di controllo contabile può essere scelto tra gli estranei alla pubblica amministrazione; il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare quale responsabile amministrativo o autista due unità di personale. In questo caso a ciascuno sarà corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto rispettivamente per il responsabile amministrativo e per l'autista.».

Vedi, anche, per la determinazione del compenso, l'art. 29, comma 1, L.R. 21 agosto 2006, n. 7.

(24) Comma aggiunto dall'art. 43, comma 14, L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 56 della stessa legge).

(25) Comma così modificato dapprima dall'art. 13, comma 2, L.R. 13 settembre 1999, n. 27, poi dall'art. 1-bis, comma 3, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 36, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e dall'art. 23, comma 1, lettera c), L.R. 11 agosto 2010, n. 22 e infine dall'art. 8, comma 2, L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della stessa legge). Vedi anche il comma 3 del suddetto art. 8.

(26) Periodo così modificato dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(27) Periodo soppresso dall'art. 1, comma 9, terzo alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(28) Il presente comma, aggiunto dall'art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, è stato poi così sostituito dall'art. 2, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25 (vedi anche l'art. 36, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15), poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «7-bis. L'Ufficio di Presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal successivo art. 10, comma 10, un supporto tecnico costituito da due unità di personale di livello non superiore al livello C, scelte tra i dipendenti appartenenti ai ruoli regionali.».

(29) Parole sopresse dall'art. 1, comma 9, quarto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(30) Il presente comma (indicato erroneamente nel B.U. come comma 7-bis, già esistente) è stato aggiunto dall'art. 8, L.R. 10 ottobre 2002, n. 39 (vedi anche l'art. 36, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15).

(31) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma vedi l'art. 1, L.R. 10 luglio 2008, n. 23.

(32) I primi due periodi del presente comma sono stati aggiunti dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Successivamente il primo periodo è stato così modificato e il terzo periodo aggiunto dall'art. 3, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

(33) Parole sopresse dall'art. 1, comma 9, quinto alinea, L.R. 26 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dall'inizio della nona legislatura del Consiglio regionale (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della stessa legge).

(34) Comma aggiunto dall'art. 1, secondo comma, L.R. 22 novembre 2005, n. 16 (vedi anche l'art. 2 della stessa legge).

(35) Comma aggiunto dall'art. 1-quater, comma 4, L.R. 28 agosto 2000, n. 14.

Art. 10-bis

1. Il personale, estraneo alla Pubblica Amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, alle dipendenze delle

Strutture speciali dell'Ufficio di Presidenza, dell'Ufficio di Gabinetto, delle Commissioni permanenti, delle Commissioni speciali, della Commissione Ufficio del Piano e del Collegio dei Revisori dei Conti di cui agli artt. 19, 20 e 84 del Regolamento interno, nonché dei Gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del Consiglio regionale, ovvero nella Struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-bis, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale ⁽³⁶⁾.

2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno 4 anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'Ufficio di Presidenza.

3. L'Ufficio di Presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ⁽³⁷⁾.

⁽³⁶⁾ Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, vedi l'art. 1, L.R. 17 agosto 2009, n. 27.

⁽³⁷⁾ Articolo aggiunto dall'art. 4, L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

(...)